

ALLEGATO "B" al REPERTORIO n. 21.628 RACCOLTA n. 9.995

**STATUTO DEL
"CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI
DEL MONTELLO E DEI COLLI ASOLANI",
in forma abbreviata
"CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO"**

Art. 1 - Costituzione.

E' costituito un Consorzio volontario per la Tutela dei vini DOC Montello e Colli Asolani denominato "Consorzio per la Tutela dei Vini del Montello e dei Colli Asolani", in forma abbreviata "Consorzio Vini Asolo Montello".

Art. 2 - Durata.

Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga.

Art. 3 - Sede - domicilio nei rapporti consortili.

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Asolo (Treviso). Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei consorziati e dei soggetti che ricoprono cariche nel Consorzio, per i rapporti consortili, è quello indicato dall'interessato e risultante dal Libro dei consorziati o dalla documentazione consortile.

Salvo diversa disposizione di legge o di Statuto, ovunque nello Statuto stesso si prevedano comunicazioni o convocazioni, per effettuarle si intende ammesso, oltre al utilizzo di posta raccomandata e posta elettronica certificata, qualsiasi mezzo e/o sistema, anche diverso (ivi incluso anche quello della raccomandata con firma datata per ricevuta), che consenta prova della spedizione e del ricevimento; e, per utenze telefax, indirizzi di posta elettronica od altri speciali recapiti, varranno quelli a tale fine indicati da ciascun interessato.

Art. 4 - Scopi ed oggetto.

Il Consorzio riconosciuto persegue le finalità indicate all'art. 41 comma 1 della Legge n. 238/2016.

Il Consorzio, riconosciuto ed autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della Legge n. 238/2016, può nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- proporre nuovi disciplinari di produzione e proporre modifiche alle Denominazioni presentando le necessarie istanze ai preposti organi nazionali ed europei;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato delle denominazioni tutelate, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 48, comma 8 della Legge n. 238/2016 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate all'applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché dell'esercizio delle funzioni previste dalla Legge n. 238/2016 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrali e periferica di controllo, e con la Regione Veneto, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite e previste dalla Legge n. 238/2016 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- impiegare addetti propri o in convenzione con altri Consorzio, anche di altri settori, per le attività di vigilanza prevalentemente nella fase del commercio;
- agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative competenti, per la tutela e la salvaguardia delle Denominazioni. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi dell'art.41, comma 4 della Legge n. 238/2016 e successive modifiche.

Per la realizzazione del proprio oggetto il Consorzio potrà partecipare a bandi comunitari nell'Unione Europea, statali, regionali e provinciali per usufruire di contributi e sostegni economici.

Il Consorzio qualora autorizzato ai sensi dell'art. dell'art.41, comma 4 della Legge n. 238/2016 per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività

ivi indicate nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al Consorzio. I costi derivanti dall'attività suddetta sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non membri del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio (autorizzato ai sensi dello stesso art. dell'art. 41, comma 4 della Legge n. 238/2016) può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201 del 2008, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 11 del DM 18 luglio 2018

Art. 5 - Requisiti e modalità di ammissione.

Possono essere membri del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni di Origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più delle seguenti attività produttive: viticoltura, vinificazione, imbottigliamento autorizzato:

- a) gli imprenditori agricoli, qualunque sia la loro forma giuridica, esercenti una o più delle predette attività produttive;
- b) le imprese, le cooperative e cantine sociali che attuino la vinificazione o eventualmente l'imbottigliamento del vino tutelato.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutte le categorie professionali interessate alle Denominazioni: viticoltori, vinificatori e imbottiglieri autorizzati.

La richiesta deve essere effettuata mediante domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente:

1. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti e le generalità delle persone delegate a rappresentare l'impresa in seno all'assemblea;
2. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
3. gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese: sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori, sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
4. per i viticoltori e per i relativi enti associativi gli estremi di iscrizione nonché la superficie iscritta

al relativo albo dei vigneti delle Denominazioni tutelate dal Consorzio;

5. l'indicazione delle attività produttive effettivamente svolte con riferimento alle singole Denominazioni tutelate dal Consorzio;

6. la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.

La domanda di iscrizione nella categoria dei produttori che venga presentata, nell'interesse dei propri membri, da una cooperativa, dovrà contenere per ogni consorzio conferente iscritto all'albo dei vigneti delle Denominazioni tutelate dal Consorzio Montello - Colli Asolani, le indicazioni richieste al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti l'Arbitro con le modalità ed i termini indicati al successivo art. 24.

L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle denominazioni a tutela delle quali opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro consorziati. Potrà essere predisposto un Libro consorziati per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione dei consorziati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata.

Art. 6 - Obblighi e diritti dei consorziati.

I consorziati hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle Assemblee regolarmente convocate solo se in regola con gli adempimenti consortili.

I consorziati devono sottostare ai seguenti obblighi:

a) versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. Ove un consorziato produca, vinifichi o imbottigli più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della quota fissa di iscrizione per tutte le denominazioni rappresentate. Ove un consorziato, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la pro-

pria attività ad altre denominazioni tutelate dal Consorzio, diverse da quella per cui ha pagato la quota fissa di iscrizione, dovrà integrare tale quota con un ulteriore versamento riferito alla sua nuova sfera di attività. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto. Essa è trasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

b) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consiglio, nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

c) versamento del contributo annuale come individuato al successivo art. 7;

d) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di consorziati nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;

e) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

f) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle Assemblee regolarmente convocate solo se in regola con il pagamento dei contributi.

Art. 7 - Contributo annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto.

I consorziati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun consorziato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino feccioso rivendicato o denunciato;
- per gli imbottiglieri: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0,75 o equivalente).

La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata. Il Consiglio delibera per ciascuna Denominazione il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino de-

nunciato e/o vino imbottigliato come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività che rientrino nella categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, in relazione ai vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dagli stessi, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

Il contributo annuale è composto da:

- a) contributo relativo all'attività di valorizzazione;
- b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;
- c) contributo relativo all'attività di servizio ai consorziati.

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non membri del Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni c.d. "erga omnes".

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 - Sanzioni.

Il Consorzio può vincolare i propri membri ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni di Origine tutelate.

Nei confronti del consorziato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legittimamente adottate dal Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzioni pecuniarie fino a tre volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione, salvo il caso di utilizzo del marchio collettivo contrario alle disposizioni vigenti per i quali la sanzione pecunaria viene stabilita dal regolamento interno;
- c) sospensione, fino ad un termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti spettanti in qualità di consorziato;
- d) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, nei modi di Statuto, a regolarizzare la propria posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito, a far pervenire, entro il medesimo termine, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibe-

ra nei modi di Statuto.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo l'interessato può instaurare controversia ricorrendo all'Arbitro, nei modi e termini previsti dall'art. 24.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 9 - Perdita della qualità di Consorziato.

La perdita della qualità di consorziato può avvenire nei casi disciplinati dai successivi articoli per recesso (che comprende la cessazione volontaria dell'attività), decadenza, esclusione oltre che negli altri eventuali casi normativamente previsti. In ogni caso di risoluzione del rapporto consortile, il consorziato (come i suoi successori) deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti o in sospeso ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio e non avrà diritto alla restituzione, anche parziale, di nessuna quota o contributo versato.

Art. 10 - Recesso

L'appartenenza al Consorzio può cessare prima della scadenza del Consorzio, oltre che in eventuali casi di legge, quando il consorziato abbia cessato di svolgere la propria attività; e nel caso di sua dichiarazione di recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere inoltrata nei modi di Statuto al Consiglio di Amministrazione spedita entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso alla data di invio della richiesta.

Art. 11 - Decadenza.

Decade dal diritto di far parte del Consorzio il consorziato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Nel caso di decesso del Consorziato o di cessione dell'azienda, i successori/gli aventi causa possono presentare domanda di subentro che costituisce provvisoriamente titolo per rimanere a parte del Consorzio, con gli stessi diritti e doveri del defunto o del precedente proprietario.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di subentro entro tre mesi e comunicarne l'esito ai richiedenti. Nel caso la richiesta venga accolta, gli interessati saranno tenuti, oltre al versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del

Consorzio, al pagamento dei contributi già dovuti dal loro dante causa.

Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi ad un Arbitro con le modalità e termini di cui all'articolo 24.

Art. 12 - Esclusione.

Può essere escluso dal Consorzio il consorziato che:

- a) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- b) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- c) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e/o delle delibere degli organi consortili;
- d) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o Regolamenti. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti verso il Consorzio e dal pagamento di quanto dovuto anche per sanzioni comminate in relazione ai fatti posti a base dell'esclusione o derivanti dagli stessi.

Sull'esclusione il Consiglio di Amministrazione formula una proposta da sottoporre entro 30 (trenta) giorni alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria nella quale il consorziato escludendo avrà diritto di intervento ma il voto del quale non sarà conteggiato nei quorum.

Il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera a mezzo di raccomandata a.r. o pec.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo ad un Arbitro nei modi e nei termini previsti nell'articolo 24, salve le norme inderogabili di legge.

Art. 13 - Organi.

Sono organi del Consorzio:

- * l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente del Consorzio;
- * l'Organo Sindacale.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea propone e decide strategie di interesse comune e collettivo.

All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto di voto i delegati delle aziende consorziate in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consorzi;li;
2. approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate; approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati dalle denominazioni tutelate. Ai fini della presentazione delle richieste relative alle procedure di modifica dei disciplinari di produzione e richiesta di nuove DOC, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all' art. 4, comma 2, lettere c) e d) del DM 7 novembre 2012 e successive modificazioni, integrazioni o norme che lo abbiano sostituito;
3. deliberare su bilancio e situazione patrimoniale (con rendiconto economico finanziario) redatti dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie e di legge, in uno con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi;
4. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
5. approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio consortile e gli eventuali regolamenti interni;
6. nominare i membri dell'Organo Sindacale e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
7. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
8. ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai consorziati;
9. deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o residualmente previsti comunque dallo Statuto come di competenza assembleare.

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio con nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e nella devoluzione del patrimonio.

Ove le decisioni diverse dalla competenza dell'Assemblea straordinaria siano di interesse esclusivo dei con-

sorziati interessati da una determinata Denominazione tra quelle tutelate dal Consorzio, al relativa decisione potrà essere adottata con la partecipazione ed il voto dei soli consorziati interessati, secondo quanto stabilito dall'articolo seguente considerando l'insieme dei voti attribuiti a tutti i consorziati interessati da tale denominazione. Se del caso potrà essere adottato al riguardo un Regolamento.

Art. 15 - Modalità di voto.

All'Assemblea partecipano tutti i consorziati che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun consorziato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunziate per ciascuna denominazione tutelata, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, e, ove assenti, si fa riferimento ai dati della campagna precedente, con le modalità previste per il calcolo del contributo annuale all'articolo 7.

Ad ogni consorziato spetta comunque almeno un voto per ciascuna denominazione.

Ogni singolo consorziato non può essere portatore di delega per più di un altro consorziato. È ammessa la delega scritta per singola assemblea anche a terzi. Detta delega dovrà essere depositata presso la sede del Consorzio.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative/cantine sociali per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo in caso di espressa delega del singolo viticoltore alla cooperativa/cantina sociale per la quantità di uva conferita, salvo i voti dei conferenti che siano associati diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottiglieri", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'articolo 18.

Ai soli fini delle delibere riguardanti argomenti di interesse esclusivo o specifico di una Denominazione tutelata, sono considerati solo i voti dei consorziati interessati a tale Denominazione.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano per l'approvazione del bilancio ed è convocata sia in

via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta dei rappresentanti di almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene mediante invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a ciascun Socio al domicilio risultante dal Libro dei consorziati almeno dieci giorni prima, nei modi di Statuto.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche mediante audiovideoconferenza/teleconferenza/con mezzo idoneo informatico, a condizione che vengano garantiti l'individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e sulla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere o trasmettere documentazione.

L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio, purché risulti indicato nell'avviso di convocazione.

All'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, hanno diritto di intervento tutti i consorziati e vi intervengono i membri degli organi consortili; essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente (dal più anziano di essi, se siano più) o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non consorziato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti o rappresentati. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti, salvo diversamente previsto all'art. 14, comma 2, punto 2 (proposta di modifica dei disciplinari e riconoscimento delle nuove DOC).

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile;
- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'in-

teria compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria sia Straordinaria, può aver luogo a partire dal giorno successivo alla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 15 (quindici) membri scelti tra i soci del Consorzio o rappresentanti di persone giuridiche socie, eletti dall'Assemblea; il numero è determinato, su proposta del Consiglio uscente, dall'Assemblea ordinaria dei soci da svolgersi prima della nomina del Comitato Elettorale. Se l'Assemblea non vi avrà provveduto rimane valido il numero dei componenti del consiglio in carica.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equilibrata rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo e di tutte le denominazioni tutelate presenti nel Consorzio ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 238 del 2016.

Possono partecipare su invito a specifiche riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni o altre personalità ritenute utili agli scopi consortili.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di nuovi Consiglieri appartenenti alla medesima categoria del Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi ragione da sottoporre alla ratifica assembleare nel corso della adunanza successiva che deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni. Essi decadranno assieme a quelli rimasti in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite deleghe revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, di-

sciplinandone in tal caso il funzionamento.

Art. 18 - Elezione del Consiglio di Amministrazione.

Le norme per elezione del Consiglio di Amministrazione sono previste nel regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione nell'anno immediatamente precedente la scadenza del mandato, nomina un apposito Comitato Elettorale che, sentiti i Soci appartenenti a ciascuna categoria produttiva, provvede alla composizione delle liste contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno pari a quello massimo dei membri eleggibili.

E' compito del Comitato Elettorale proporre, nel rispetto del principio dell'equilibrata rappresentanza, il numero di membri destinati a rappresentare le singole categorie produttive presenti nel Consorzio, tenuto conto dei dati produttivi del biennio precedente, salvo previa verifica dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del cod.civ.

L'elenco dei candidati proposti dal Comitato Elettorale dovrà essere contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali e ciascun Socio può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza.

Il Socio che svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie e delle denominazioni di appartenenza.

Nell'Assemblea elettiva ciascun Socio ha diritto ad un voto con un valore ponderale calcolato in base ai criteri di cui all'art. 7.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei Consiglieri arrotondando alla cifra superiore, o dall'Organo Sindacale. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata nei modi di Statuto da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, o, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audiovideoconferenza/teleconferenza con mezzo idoneo informatico, a condizione che vengano garantiti l'individuazione del luogo di riunio-

ne ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito e sulla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere o trasmettere documentazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede.

Art. 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzione dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare comitati e commissioni tecniche;
- b) predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale; predisporre, entro i termini di cui all'articolo 2615-bis, la situazione patrimoniale del Consorzio trasmettendola e/o depositandola al competente Ufficio del Registro delle Imprese dopo la sua approvazione;
- c) predisporre regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) provvedere alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi dovuti dai Soci, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle c.d. funzioni "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 61/10 laddove previste;
- e) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio;
- f) fissare la quota di ammissione al Consorzio ed i contributi annuali;
- g) deliberare sulla "decadenza" dei soci;
- h) deliberare l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
- i) nominare il personale del Consorzio; m) conferire incarichi professionali;
- l) decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
- m) deliberare sulle materie non attribuite esplicitamente alle competenze dell'Assemblea generale;
- n) determinare, sentito il parere dell'Organo Sindacale, il compenso o gli eventuali rimborsi spese dovuti a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio;
- o) deliberare l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008, ai sensi dell'art. 11 del DM 18 luglio 2018.

Art. 21 - Presidente del Consorzio.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione consortile;
2. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
3. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
4. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito degli appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
5. rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e gli eventuali comitati e commissioni tecniche fissando l'ordine delle discussioni, firma i relativi verbali in unione al Segretario;
6. presiede le Assemblee dei Soci;
7. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie gli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
8. può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e/o al Direttore;
9. compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto.

In caso di prolungato impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Comitati e Commissioni Tecniche.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Comitati che si occupino di specifici temi e specifiche Commissioni tecniche, per la cui composizione si deve tenere conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Commissioni sono formate da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrate con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta al Presidente.

Art. 23 - Organo di Controllo.

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Organo Sindacale, collegiale o monocratico per decisione dell'Assemblea che procede alla relativa nomina nei modi e termini di legge secondo quanto infra stabilito.

I membri dell'Organo Sindacale durano in carica tre an-

ni e sono rieleggibili.

L'Organo Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria e, ove la decisione sia per la nomina di un organo collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente.

Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio siano inferiori a 1 milione di euro, l'organo di controllo del Consorzio di tutela può essere composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio sindacale o il Sindaco unico:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 24 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun consorziato oppure tra gli stessi consorziati (ivi compresi i loro eredi) connesse all'intera prestazione ed all'applicazione del presente Statuto e di eventuali Regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vengono sottoposte alla decisione di un Arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Treviso.

Ove questi non provveda alla nomina, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale del luogo in cui il consorzio ha la propria sede legale di provvedere alla nomina.

L'Arbitro giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi della normativa vigente in materia.

Il ricorso deve essere presentato all'Arbitro entro trenta giorni dalla formale accettazione di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 813 C.P.C.

E' sempre fatta salva la possibilità di adire all'Autorità giudiziaria.

Art. 25 - Direttore e personale del Consorzio.

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- * ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consortili;
- * esegue le delibere degli organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
- * può intervenire con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio eventualmente assolven-
done le funzioni di segretario e partecipare alle riun-
zioni delle Commissioni tecniche.

Il personale dipendente del Consorzio è parimenti nomi-
nato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle
dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono te-
nuti al segreto di ufficio.

Art. 26 - Regolamenti interni.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consor-
zio è disciplinato da un Regolamento interno, predispo-
sto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al-
l'approvazione dell'Assemblea ordinaria a maggioranza.

Nel Regolamento interno possono essere stabiliti i pote-
ri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni Tec-
niche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Possono essere disciplinati da appositi Regolamenti, ap-
provati dall'Assemblea come da primo comma, altri aspet-
ti della vita consortile e della materia affidata al
Consorzio dalle disposizioni vigenti.

I Regolamenti diventano efficaci solo dopo l'approvazio-
ne del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti.

Art. 27 - Fondo Consortile.

Il fondo consortile è formato dai contributi degli asso-
ciati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per
acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque
provenienza dovessero entrare in proprietà del Consor-
zio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di
utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve pa-
trimoniali durante l'esistenza del Consorzio, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.

Art. 28 - Esercizio finanziario.

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29 - Liquidazione.

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la
fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme
del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilan-

cio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Marchi consortili.

Il Consorzio, oltre che secondo le altre facoltà concesse dalle disposizioni in materia, può registrare ed adottare marchi consortili in conformità secondo quanto stabilito dalla specifica disciplina oggi dettata dai commi 9 e 10 dell'art. 41 della L. n. 238/2016.

I marchi consortili, anche diversamente declinati, sono registrati a norma di legge.

Art. 31 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile ed altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di Tutela.

F.to Ugo Zamperoni

F.to Edoardo Bernini, Notaio (I.S.)